



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE ANTIFRODE

UFFICIO RAPPORTI EPPO E DNA – DDA

AREA EPPO

Prot.: *[come da segnatura di protocollo]*

Roma, *[come da segnatura di protocollo]*



OGGETTO: Relazione sulla proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 904/2010, relativamente all'accesso della Procura europea e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello unionale.

COM (2025) 685 – Invito Audizione

INDICE

§1. Premessa

§2. Avvalimento dei sistemi informativi VIES e CESOP da parte dell'EPPO e dell'OLAF

§3. L'evoluzione del fenomeno fraudolento e la necessità di un rafforzamento cooperativo

§4. Contenuto della proposta di regolamento

§5. Valutazione alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

§6. Considerazioni conclusive

§1. Premessa

Il 14 novembre 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

La proposta mira a rafforzare la lotta contro le frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria istituendo l'accesso da parte della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ai dati relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) scambiati a livello di UE a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

Attualmente EPPO e OLAF, per indagare sulle frodi a livello UE, devono cooperare separatamente con ciascuna autorità fiscale nazionale. Per ottenere dati IVA e informazioni sulle operazioni sospette, possono rivolgersi solo allo Stato membro interessato. Se la frode coinvolge più Paesi, devono ripetere questa procedura bilaterale con ogni Stato e tornare a consultarli se emergono nuovi soggetti sospetti.

La proposta, in linea con i solleciti formulati dalla Corte dei conti europea, affronta tali carenze.

In particolare, le norme sovranazionali oggetto della proposta in parola consentirebbero all'EPPO e all'OLAF una comunicazione diretta e semplificata con Eurofisc, la rete di cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali dei 27 Stati membri dell'UE + Norvegia per contrastare le frodi IVA transfrontaliere.

La proposta mira, inoltre, a fornire un accesso specifico, diretto e centralizzato alle informazioni pertinenti in materia di IVA in relazione ai rispettivi mandati delle due predette autorità sovranazionali, implementando gli attuali diritti di accesso ai dati derivanti dai regolamenti che disciplinano il funzionamento della EPPO e dell'OLAF.

§2. Avvalimento dei sistemi informativi VIES e CESOP da parte dell'EPPO e dell'OLAF

L'EPPO è competente a indagare e perseguire i reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE, tra cui le violazioni gravi del sistema comune dell'IVA aventi dimensione transnazionale e valore stimato superiore a dieci milioni di euro. L'OLAF, dal canto suo, conduce indagini amministrative in materia di frodi, corruzione e altre irregolarità in danno dell'Unione.

Entrambe le Istituzioni svolgono, dunque, un ruolo essenziale nella tutela delle risorse proprie dell'Unione, comprese le risorse derivanti dal gettito IVA trasferito al bilancio europeo. Tuttavia, la normativa vigente non prevede per esse un accesso diretto ai dati condivisi tramite VIES, CESOP o altri sistemi informativi disciplinati dal Regolamento n. 904/2010, imponendo procedure bilaterali lente e non sempre adeguate alla tempestività delle indagini sui fenomeni fraudolenti.

Il VIES (*VAT Information Exchange System*) costituisce il sistema informativo centrale attraverso il quale gli Stati membri scambiano dati relativi ai numeri identificativi IVA e alle operazioni

intracomunitarie di beni e servizi. Giuridicamente disciplinato dal regolamento (UE) n. 904/2010, esso consente la verifica in tempo reale della validità delle partite IVA e la consultazione delle operazioni dichiarate dagli operatori economici negli elenchi riepilogativi. Sul piano operativo, il VIES svolge una funzione essenziale nell'analisi dei rischi di frode "c.d. carosello" e nella ricostruzione delle catene transfrontaliere di cessioni, poiché permette alle amministrazioni fiscali e, mediante la riforma, anche a EPPO e OLAF, di accedere a dati uniformi e immediatamente confrontabili. L'evoluzione verso un VIES centrale (Central VIES) prevista dal 2030 mira, inoltre, a superare l'attuale architettura decentralizzata, riducendo le asimmetrie informative e garantendo una maggiore standardizzazione dei controlli.

Il CESOP (*Central Electronic System of Payment Information*), operativo dal 2024, rappresenta invece una banca dati centralizzata che raccoglie le informazioni fornite dai prestatori di servizi di pagamento (PSP), relativi ai trasferimenti transfrontalieri con più di 25 pagamenti trimestrali effettuati verso lo stesso beneficiario. La sua finalità primaria è contrastare l'evasione IVA nel commercio elettronico, consentendo alle autorità competenti di individuare operatori stabiliti fuori dall'UE che vendono beni o servizi a consumatori finali europei senza adempiere agli obblighi IVA. Il CESOP introduce un significativo cambio di paradigma: l'informazione non deriva più solo dalle dichiarazioni fiscali, ma da dati finanziari tracciati a monte, rendendo più difficile celare la base imponibile. Per EPPO e OLAF, l'accesso a CESOP assume un rilievo strategico in quanto permette di incrociare i flussi economici con quelli fiscali, facilitando l'individuazione di reti fraudolente operanti nel settore dell'*e-commerce* e riducendo il rischio di "missing traders digitali".

§3. L'evoluzione del fenomeno fraudolento e la necessità di un rafforzamento cooperativo

Le frodi IVA non costituiscono più – come in passato – comportamenti episodici o marginali, ma assumono oggi una struttura sistemica, intimamente connessa al funzionamento del mercato interno. L'integrazione economica europea, se da un lato genera benefici in termini di libera circolazione e competitività, dall'altro espone gli ordinamenti nazionali a vulnerabilità fiscali difficilmente gestibili con strumenti tradizionali.

La digitalizzazione dei mercati, l'espansione dell'*e-commerce*, la globalizzazione delle catene di valore e la crescente rapidità delle transazioni hanno reso il sistema dell'IVA particolarmente permeabile a condotte elusive fondate su:

- asimmetrie informative tra Stati membri;
- differenti capacità operative delle amministrazioni fiscali;
- disomogeneità negli strumenti di analisi dei rischi;
- limiti strutturali dello scambio bilaterale di informazioni.

In tale contesto, le frodi IVA assumono un carattere pluri-offensivo, in quanto ledono contemporaneamente gli interessi fiscali, doganali, commerciali e finanziari, sfruttando le lacune normative che derivano dal mancato allineamento dei sistemi informativi nazionali.

Questa trasformazione sollecita un'evoluzione della cooperazione amministrativa, che non può più essere confinata al semplice scambio di dati, ma deve avvicinarsi a un vero e proprio

coordinamento investigativo multilivello, che rappresenta l'attuale finalità della proposta di regolamento in esame.

Il divario IVA (VAT Gap), che nel 2022 ha raggiunto 89,3 miliardi di euro, non è soltanto un fenomeno contabile, ma un indicatore della perdita di efficienza strutturale del sistema impositivo europeo.

Esso rivela:

- la crescente difficoltà degli Stati membri a far fronte a fenomeni evasivi transfrontalieri con strumenti nazionali;
- la correlazione tra frodi IVA e finanziamento delle politiche dell'Unione, dato che una parte del gettito IVA confluisce tra le risorse proprie dell'UE;
- la vulnerabilità delle economie nazionali, tra le quali spiccano, per valore assoluto del divario Italia, Germania e Francia.

Le frodi IVA determinano una duplice erosione:

1. Erosione dei bilanci nazionali, con conseguente indebolimento della capacità di finanziare le politiche pubbliche.
2. Erosione delle risorse finanziarie destinate all'Unione ai sensi dell'art. 325 TFUE.

Il quadro che emerge è quindi denso di implicazioni politico-istituzionali, anche sotto il profilo della credibilità del sistema di risorse proprie e pone in evidenza il divario tra i vari Stati membri nella capacità di far fronte alle perdite di gettito.

In particolare, le frodi c.d. MTIC (*Missing Trader Intra-Community*)¹ costituiscono probabilmente la manifestazione più significativa della fragilità del sistema IVA nell'era del mercato unico. Esse sfruttano in modo sistematico:

- l'esenzione delle cessioni intracomunitarie;
- l'assenza di un meccanismo di controllo in tempo reale;
- la frammentazione delle competenze nazionali.

Le analisi non solo della Corte dei conti Europea ma anche di Europol mostrano che:

- una quota ridottissima di gruppi criminali (circa il 2%) genera l'80% del danno complessivo,
- le frodi non si limitano alla mancata dichiarazione dell'IVA, ma si integrano con *network* internazionali di riciclaggio e reimpiego dei capitali.

¹ MTIC (*Missing Trader Intra-Community*) nota anche come "*frode carosello*", è una sofisticata truffa fiscale a livello di UE che evade miliardi sfruttando le norme sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli scambi transfrontalieri, in cui criminali organizzati creano società fittizie per vendere beni di alto valore (come prodotti elettronici, crediti di carbonio, ecc.) all'interno della UE, addebitando l'IVA a clienti che, poi, scompaiono senza versare l'IVA alle Autorità nazionali; mentre altre società inserite nella catena delittuosa richiedono fraudolentemente rimborsi IVA, causando ingenti perdite per i Governi dei Paesi membri.

Si prospetta, dunque, un fenomeno non più ascrivibile alla categoria della mera evasione fiscale tradizionale, venendo piuttosto in rilievo una criminalità economica altamente specializzata, che impiega:

- società fittizie;
- piattaforme logistiche distribuite in più Paesi;
- sofisticate triangolazioni commerciali;
- cicli di vendita e rivendita rapidissimi;
- strumenti finanziari anonimi o di difficile tracciamento.

Questo livello di complessità rende inefficaci le attività investigative basate su richieste bilaterali tra Amministrazioni fiscali. In tale ottica la proposta normativa promuove, invece, strumenti che agevolino una visione unitaria del fenomeno, possibile solo se organismi sovranazionali – come l’EPPO e l’OLAF – accedono direttamente ai dati generati dall’intero sistema europeo.

La diffusione, inoltre, dei marketplace digitali ² e delle piattaforme di pagamento ha trasformato radicalmente le modalità di evasione dell’IVA. Non si tratta più soltanto di frodi “*c.d. carosello*”, ma di:

- sottodichiarazioni sistematiche nei regimi OSS/IOSS (One Stop Shop);
- uso di intermediari di pagamento non pienamente integrati nei controlli fiscali;
- importazioni di piccole spedizioni caratterizzate da dichiarazioni doganali non conformi;
- commistione tra operatori regolari e operatori evasivi in ecosistemi digitali complessi.

Nel settore *e-commerce*, la capacità delle autorità nazionali di monitorare le operazioni dipende largamente dalla disponibilità di informazioni sui flussi di pagamento, oggi raccolte in CESOP ma ancora non pienamente sfruttate a fini investigativi.

È proprio in questo contesto che l’accesso dell’EPPO e dell’OLAF ai dati CESOP può rappresentare un punto di svolta, consentendo:

- l’identificazione precoce di *pattern* anomali nei movimenti finanziari;
- un incrocio automatico tra dati fiscali e dati dei prestatori di servizi di pagamento;
- l’individuazione transnazionale dei beneficiari effettivi delle operazioni.

Un ulteriore fenomeno fraudolento è rappresentato dall’utilizzo illegittimo del regime doganale 42, previsto e disciplinato dal Codice doganale dell’Unione, che consente l’importazione di beni in uno Stato membro senza applicazione dell’IVA, qualora gli stessi siano destinati a essere successivamente spediti o trasportati verso un altro Stato membro, nel quale l’imposta diverrà esigibile.

² Marketplace digitali: piattaforme digitali create da un intermediario per facilitare l’incontro tra acquirenti e venditori online.

L'istituto risponde a una logica di semplificazione finalizzata a evitare che l'importatore debba anticipare l'IVA all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione e successivamente richiederne il rimborso, concentrando l'imposizione nel solo Stato membro di destinazione effettiva dei beni. In tal modo, il regime *de quo* mira, sia a fluidificare gli scambi intracomunitari, sia a ridurre gli oneri finanziari per gli operatori economici.

Il già menzionato regime 42, presupponendo un trasferimento successivo non verificabile in tempo reale, genera uno spazio di opacità nel quale le reti fraudolente possono agevolmente operare, verificandosi un'area di "vulnerabilità ibrida", correlata all'intersezione tra la fiscalità IVA e gli adempimenti doganali. I truffatori, quindi, sfruttano:

- l'esenzione IVA su importazioni destinate ad altro Stato membro;
- la difficoltà delle dogane della UE di verificare l'effettivo trasferimento delle merci;
- l'assenza di comunicazione in tempo reale tra database doganali e fiscali.

La dimensione transfrontaliera del regime amplifica la possibilità che, tra il Paese di importazione e quello di presunta destinazione, la merce "scompaia" senza che l'IVA venga riscossa. Si tratta in sostanza di una frode costruita *a tavolino* per sfruttare la frammentazione giurisdizionale tra Stati membri. Questa forma di illecito rende evidente che solo organi con competenza sovranazionale – e con accesso ai dati di entrambi i settori, doganale e IVA – sono in grado di seguire la catena commerciale nella sua interezza.

I fenomeni fraudolenti descritti, lo sviluppo dei *marketplace* digitali e delle piattaforme di pagamento impongono necessariamente un salto di qualità giuridico e istituzionale, essendo il modello tradizionale di cooperazione amministrativa (scambio di informazioni bilaterale, controlli simultanei occasionali) non più sufficiente a garantire un'efficace attività investigativa nel contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari unionali e nazionali.

Pertanto, ciò che occorre è un modello di cooperazione strutturata, che presenti caratteristiche analoghe a:

- un sistema di *intelligence* fiscale condivisa;
- un centro analitico comune;
- una capacità investigativa unitaria e non meramente nazionale.

L'iniziativa di modifica legislativa del Regolamento (UE) n. 904/2010 sembra rispondere a questa esigenza, attribuendo all'EPPO e all'OLAF una funzione di "*snodo informativo sovranazionale*", capace di integrare i dati provenienti da tutti gli Stati membri e di analizzarli secondo una logica unitaria.

Questa trasformazione segna il passaggio da un'Europa della cooperazione volontaria ad un'Europa della cooperazione strutturale e obbligatoria nel contrasto alle frodi IVA.

La criminalità economica legata all'IVA ha acquisito un livello di sofisticazione tale da mettere in discussione l'efficacia dell'intero sistema, compromettendo:

- la regolarità del mercato interno,

- la neutralità dell'imposta,
- la tutela delle risorse proprie,
- la parità concorrenziale tra imprese,
- la fiducia degli Stati membri nella capacità dell'Unione di proteggere i propri interessi finanziari.

In questo quadro, l'accesso diretto dell'EPPO e dell'OLAF ai dati fiscali dell'UE non è una semplice innovazione tecnica, ma una scelta strategica di politica legislativa, che riconosce la natura europea del fenomeno fraudolento e la necessità di una risposta altrettanto efficace.

§4. Contenuto della proposta di regolamento

La proposta introduce modifiche mirate al regolamento (UE) n. 904/2010, in particolare agli articoli relativi alla cooperazione tra Stati membri e agli scambi informativi. Gli interventi principali riguardano:

- l'introduzione degli articoli 36(2-bis) – 36(2-quinquies), che impongono ai coordinatori degli ambiti di attività Eurofisc di trasmettere:
 - automaticamente all'EPPO e all'OLAF le indicazioni di sospette frodi;
 - su richiesta, i dati pertinenti per indagini in corso. Tale comunicazione è subordinata al rispetto delle legislazioni nazionali che, in casi specifici, possono limitarla.
- l'accesso diretto — limitato a ricerche mirate, non casuali — ai seguenti sistemi:
 - VIES (identificazione operatori IVA e operazioni intracomunitarie);
 - SURVEILLANCE (importazioni esenti)³;
 - CESOP (dati sui pagamenti).

L'accesso è regolato dai nuovi articoli 49-bis (per EPPO) e 49-ter (per OLAF).

- il futuro passaggio a un VIES centrale (dal 2030) per garantire continuità ed evitare duplicazioni di adeguamenti informatici.

§5. Valutazione alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

La Commissione ritiene che l'obiettivo dell'intervento - definire modalità uniformi per l'accesso ai dati IVA da parte di EPPO e OLAF - non possa essere conseguito autonomamente dagli Stati

³ SURVEILLANCE (importazioni esenti): la "sorveglianza" sulle importazioni esenti si riferisce principalmente a nuovi sistemi di monitoraggio UE (come il CBAM e il sistema generale di protezione del mercato) e a esenzioni specifiche per piccole quantità (sotto 50 tonnellate) o per viaggiatori/e-commerce a basso valore, ma con l'abolizione dell'esenzione IVA per acquisti online sotto i 150 €, mentre restano i controlli doganali standard e le franchigie per i privati, con l'obiettivo di tutelare il mercato interno da pratiche sleali e frodi fiscali.

membri, poiché la cooperazione strutturale in materia IVA richiede un sistema informativo centralizzato e un quadro normativo uniforme a livello dell'Unione.

La valutazione appare condivisibile in quanto l'interconnessione delle frodi IVA rende necessario, come già osservato in precedenza, un approccio sovranazionale che trascenda le competenze esclusivamente nazionali.

Gli Stati membri manterranno comunque una competenza sussidiaria, conservando la titolarità dei dati e lo svolgimento di compiti essenziali come la validazione delle informazioni caricate nei sistemi informatici; la collaborazione attraverso Eurofisc; l'eventuale applicazione di limiti previsti dal diritto nazionale (in particolare per OLAF, che svolge esclusivamente attività amministrative).

Le nuove disposizioni relative all'accesso dell'EPPO e dell'OLAF ai dati IVA scambiati nell'ambito della cooperazione amministrativa appaiono rispettose anche del principio di proporzionalità, in quanto si limitano a introdurre esclusivamente gli strumenti necessari affinché i due organismi possano svolgere efficacemente il loro mandato di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Per l'EPPO, l'accesso diretto e centralizzato ai dati IVA costituisce una misura proporzionata poiché consente alla Procura europea di indagare e perseguire con tempestività le frodi IVA transfrontaliere gravi, evitando procedure bilaterali più onerose e frammentate, senza introdurre oneri aggiuntivi non necessari per gli Stati membri.

Per l'OLAF, l'accesso ai medesimi dati è parimenti proporzionato, poiché la misura si limita a rendere più efficiente l'attività investigativa amministrativa in materia di frode, corruzione e altri illeciti che danneggiano gli interessi finanziari dell'UE, senza ampliare il mandato dell'Ufficio, oltre quanto previsto dal regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013, modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) 2020/ 2223⁴.

Le informazioni saranno trasmesse tramite reti sicure già esistenti e soggette a tutte le garanzie tecniche e giuridiche previste dalla normativa UE, inclusa la protezione dei dati *personali (tutela della privacy)*. Ciò dimostra che la proposta non eccede quanto necessario per realizzare l'obiettivo perseguito, ossia potenziare la capacità investigativa dell'EPPO e dell'OLAF nel contrasto alle frodi IVA, fenomeno di rilevante interesse pubblico europeo, senza produrre effetti sproporzionati per Stati membri, cittadini o imprese.

§6. Considerazioni conclusive

L'accesso ai sistemi informativi UE comporterà il rafforzamento dell'integrazione tra cooperazione amministrativa e investigativa e creerà un collegamento organico tra:

⁴ Regolamento (UE, EURATOM) 2020/2223 è un atto legislativo europeo del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013, rafforzando l'efficacia delle indagini dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) e la cooperazione con la Procura europea (EPPO), introducendo la possibilità per l'OLAF di accedere a dispositivi privati usati per lavoro in caso di sospetti fondati, e migliorando lo scambio di informazioni per combattere frodi e corruzione nell'UE

- cooperazione amministrativa fiscale;
- indagini amministrative (OLAF);
- indagini penali sovranazionali (EPPO).

Tale approccio dovrebbe favorire una triangolazione cooperativa capace di ridurre le asimmetrie informative e accelerare le indagini.

L'accesso è limitato a categorie specifiche, previo atto di esecuzione che definirà:

- i dataset accessibili;
- le condizioni tecniche di interrogazione;
- le misure di sicurezza e tracciabilità.

L'assenza di accesso diretto agli indicatori di rischio garantisce un equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela della riservatezza dei metodi analitici nazionali. Tuttavia, in una prospettiva di progressiva integrazione e unificazione delle autorità doganali degli Stati membri, tale impostazione potrà verosimilmente essere superata a favore di una più stretta integrazione dei sistemi di intelligence e dei modelli di analisi predittiva, anche per rispondere alle finalità di efficientamento che sorreggono l'istituzione di un'autorità doganale sovranazionale (EUCA), per la cui sede il Governo italiano ha presentato la propria candidatura pochi giorni fa.

La proposta di regolamento rappresenta, quindi, un'evoluzione significativa nell'architettura europea di contrasto alle frodi IVA, coerente con l'attuale livello di integrazione sovranazionale, contribuendo a modernizzare e razionalizzare il sistema di cooperazione amministrativa e investigativa nel settore dell'imposizione indiretta. Essa colma un vuoto normativo che, fino ad oggi, ha limitato l'efficacia operativa dell'EPPO e dell'OLAF, introducendo un modello di cooperazione multilivello fondato su:

- condivisione tempestiva delle informazioni, indispensabile per contrastare schemi fraudolenti altamente dinamici;
- accesso diretto e centralizzato ai database europei, che consenta di superare la frammentazione delle richieste bilaterali e garantisce completezza e coerenza dei dati utilizzati nelle indagini;
- rafforzamento strutturato della rete Eurofisc, valorizzata come piattaforma operativa di analisi dei rischi e di interscambio informativo;
- allineamento tecnologico con i futuri sistemi centrali VIES, assicurando una governance digitale più robusta e un'integrazione coerente con il pacchetto "VAT in the Digital Age";
- rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, attraverso misure mirate, non invasive e calibrate sugli effettivi bisogni investigativi degli organismi europei.

La riforma sembra pertanto orientata a produrre vantaggi concreti e di lungo periodo per l'Unione e per gli Stati membri:

- maggiore efficacia nel contrasto alle frodi transfrontaliere, grazie alla possibilità per EPPO e OLAF di accedere rapidamente a informazioni aggregate e comparabili a livello europeo;
- riduzione del VAT Gap, con effetti positivi sia sui bilanci nazionali sia sul sistema delle risorse proprie dell'UE;
- potenziamento della capacità preventiva, poiché il monitoraggio coordinato dei flussi IVA consente di individuare anomalie e schemi fraudolenti nelle fasi iniziali;
- rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, elemento centrale per la credibilità del bilancio europeo e l'equità contributiva tra Stati membri;
- supporto alla concorrenza leale, poiché la riduzione delle frodi elimina vantaggi indebiti e crea condizioni più eque per gli operatori economici onesti;
- ottimizzazione delle risorse amministrative, evitando duplicazioni, richieste ripetute ai singoli Stati e oneri procedurali superflui.

Alla luce dell'entità del danno erariale derivante dalle frodi IVA, della marcata dimensione transnazionale dei fenomeni fraudolenti e dell'impatto diretto sulle risorse proprie dell'Unione e sulla fiscalità degli Stati membri, l'intervento non solo appare necessario e proporzionato, ma si configura come un tassello fondamentale nel percorso di modernizzazione del sistema IVA europeo.

Esso si inserisce, infatti, in modo armonico nel più ampio processo di digitalizzazione e integrazione dei sistemi fiscali europei delineato dal pacchetto "VAT in the Digital Age", rafforzando la capacità dell'Unione di proteggere i propri interessi finanziari e di garantire un mercato interno più trasparente, sicuro e competitivo.

L'intervento normativo proposto si colloca, infine, in coerenza con l'ambizione manifestata dal Governo italiano di assumere – anche attraverso la promozione dell'EUCA e l'auspicato insediamento della sua futura sede in territorio italiano – un ruolo centrale nel programma di progressivo rafforzamento della cooperazione e dell'integrazione tra le autorità doganali europee.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sergio Gallo